

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: Sentenza sfavorevole della Corte di Appello di Ancona - sez. lav. - n. 419/2016. Proposizione di ricorso per Cassazione e conferimento incarico all'Avv. P. Viozzi ed all'Avv. M. Colarizi del Foro di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 di proporre nell'interesse dell'Asur Marche ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona sez. lav. n. 419/2016, sfavorevole all'Ente;
- 2 di conferire apposita procura speciale, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, all'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore dell'U.O.C. Ufficio Legale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 5 ed all'Avv. Massimo Colarizi del foro di Roma, per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR Marche nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, eleggendo domicilio in Roma presso e nello Studio dell'Avv. Massimo Colarizi, Viale Bruno Buozzi, 87;
- 3 di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno previsti attraverso uno specifico accantonamento per l'importo di € 3.647,80 (€ 2.500,00 oltre al rimborso forfettario al 15%, Cap ed Iva come per legge) al conto n. 02.02.03.01.03 denominato "Fondo rischi contenzioso personale dipendente" al termine del corrente esercizio;
- 4 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;

- 5 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.;
- 6 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 05 pagine di cui n. 01 di allegati all'originale cartacco

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Supporto Area Affari Generali e Contenzioso

Normativa di riferimento:

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- Codice procedura civile

Premesso che:

- con ricorso notificato presso l'ASUR Area Vasta n. 5 il 12/05/2015, C. R. ed altri 157 dipendenti dell'area contrattuale del Comparto (si riportano le sole iniziali del nome e cognome essendo indicati i dati anagrafici per esteso nell'allegato alla presente determina, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/'03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) hanno adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno per ottenere la condanna dell'ASUR, accertato e riconosciuto loro il diritto alla fascia oraria necessaria ad indossare/togliere la divisa aziendale all'inizio ed alla fine di ogni turno lavorativo, alla corresponsione nei loro confronti del relativo compenso come quantificato nel ricorso stesso;
- L'Asur Marche si costituiva nel giudizio RG n. 276/2015 a ministero dell'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore dell'Ufficio Legale dell'Area Vasta n.5, in virtù di determina del Direttore Generale n. 457 del 10.06.2015.
- Con sentenza n. 583/2015 il Tribunale di Ascoli Piceno (il cui dispositivo è stato corretto dal Giudice Avv. D'Ecclesia in data 2.02.2016 con apposita ordinanza) riconosceva il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad essere retribuito per le prestazioni di lavoro rese nel tempo impiegato oltre l'orario del normale turno per indossare o dismettere la divisa di lavoro, quantificando a tal fine la durata media di detti incumbenti in dieci minuti all'inizio ed altrettanto alla fine di ogni turno effettuato, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla data di notifica alla convenuta del ricorso (12.05.2015). Il Tribunale condannava altresì l'Asur al pagamento delle spese legali.
- In data 14.03.2016 veniva notificata all'avv. Patrizia Viozzi, legale costituito dell'Asur Marche, dai ricorrenti la sentenza n. 583/2015 munita di formula esecutiva.
- Con nota del 15.03.2016 l'Avv. Viozzi comunicava all'Area Affari Generali e Contenzioso Asur la necessità di proporre appello avverso la sentenza n. 583/2015, tenuto conto che non erano ancora definiti gli altri analoghi procedimenti pendenti in primo grado dinanzi ad altri Giudici del Lavoro delle Marche (Fermo e Macerata) e che la giurisprudenza di merito non appariva ancora così univoca mentre quella di legittimità non aveva affrontato casi inerenti alla sanità in modo esaustivo.
- L'avv. Viozzi proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sopraindicata giusta determina del D.G. Asur n. 224 del 1.04.2016.
- La Corte di Appello di Ancona pronunciava in data 1.12.2016 la sentenza n. 419 pubblicata in data 26.01.2017 con la quale respingeva l'appello, confermava la sentenza impugnata e condannava l'Asur al pagamento delle spese processuali.
- Con nota prot. n. 9144/6.02.2017, l'Avv. Viozzi, nel notiziare la Direzione Generale dell'esito sfavorevole del citato appello, chiedeva un incontro per valutare congiuntamente, anche mediante apposito confronto con gli altri legali interessati e con i Direttori delle UU.OO. Gestione Risorse

Umane, l'opportunità di proporre ricorso per Cassazione non solo perché al riguardo la giurisprudenza, anche di legittimità, non era univoca e costante, ma soprattutto perché la tipologia di vertenza seriale, riguardante tutta l'Azienda, poteva avere un notevole impatto economico e non era altrimenti risolvibile dal momento che la Corte di Appello di Ancona, a differenza di altre, aveva assunto un orientamento negativo per gli Enti sanitari, fin dal 2012, sul punto della eterodirezione delle operazioni di vestizione e svestizione.

- All'esito della riunione, la Direzione Generale, nelle more di una complessiva valutazione della questione anche alla luce del recentissimo esito favorevole in primo grado, dinanzi ad altro Tribunale marchigiano, di altre identiche vertenze, autorizzava l'Avv. Viozzi a proporre ricorso per Cassazione avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello di Ancona.
- In data 20.06.2017 è stata richiesta all'Avv. Massimo Colarizi del Foro di Roma la disponibilità per l'assunzione del patrocinio congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Viozzi ed il conseguente invio di un preventivo di spesa per la relativa attività. Il Legale con comunicazione via mail del 21.06.2017 (acquisita al ns. prot. n. 46140) dichiarava la propria disponibilità ed inviava il preventivo di spesa, in linea con i preventivi previsti per le attività richieste (redatto ai minimi e ridotto del 20%), pari ad € 2.500,00 (oltre rimborso forfettario, accessori come per legge);

Per quanto sopra premesso **SI PROPONE** al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:

- 1 di proporre nell'interesse dell'ASUR Marche ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona sez. lav. n.419/2016 sfavorevole all'Ente;
- 2 di conferire apposita procura speciale, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, all'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore dell'U.O.C. Ufficio Legale presso l'ASUR Marche Area Vasta n. 5 ed all'Avv. Massimo Colarizi del foro di Roma, per la rappresentanza e la difesa dell'ASUR Marche nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, eleggendo domicilio in Roma presso e nello Studio dell'Avv. Massimo Colarizi, Viale Bruno Buozzi, 87;
- 3 di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento saranno previsti attraverso uno specifico accantonamento per l'importo di € 3.647,80 (€ 2.500,00 oltre al rimborso forfettario al 15%, Cap ed Iva come per legge) al conto n. 02.02.03.01.03 denominato "Fondo rischi contenzioso personale dipendente" al termine del corrente esercizio;
- 4 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
- 5 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.;
- 6 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. n. 26/'96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa *Cristiana Gandini*)



Il Direttore UOC Supporto, Area Affari Generali e Contenzioso

(Dott. *Marco Ojetti*)



Attestazione del Direttore dell'U.O. Attività Economiche e Finanziarie e del Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione

Si dichiara che gli oneri derivanti dal presente provvedimento per € 3.647,80 graveranno al conto n. 02.02.03.01.03 denominato "Fondo rischi contenzioso personale dipendente", nel quale si provvederà ad effettuare apposito accantonamento al termine del corrente esercizio.

Il Dirigente Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Immiello)

Il Direttore FF UOC Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante le generalità del primo appellato